

TORNATA DEL 10 APRILE 1870

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario** — Sunto di petizione — Seguilo della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Nuova redazione dell'articolo 15 della Commissione — Avvertenze dei Senatori Chiesi e Poggi — Schiarimenti del Ministro delle Finanze e del Senatore De Gori — Aggiunta del Senatore Beretta combattuta dal Ministro delle Finanze — Osservazioni dei Senatori Poggi, Lauzi, Farina e Duchoqué — Nuovo rinvio alla Commissione dell'articolo 15 — Istanza del Senatore Beretta circa l'articolo 14, cui rispondono il Senatore DeGori e il Ministro delle Finanze — Considerazioni del Senatore Poggi — Nuova redazione degli articoli 24 e 25 proposta dalla Commissione — Appunti e proposta del Senatore Farina — Schiarimenti del Senatore Cambray-Digny — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Nuove istanze del Senatore Farina e proposta di rinvio non accettata dalla Commissione — Approvazione degli articoli 24 e 25, emendati — Osservazioni del Senatore Correale sull'articolo 26 — Mozione d'ordine del Senatore Cambray-Digny — Approvazione dell'articolo 26 emendato — Emendamento del Senatore Correale all'articolo 27 combattuto dal Senatore Lauzi e dal Ministro delle Finanze — Reiezione dell'emendamento Correale. — Avvertenze del Ministro delle Finanze all'articolo 27 — Osservazioni del Senatore Roncalli Francesco, cui risponde il Ministro — Emendamento del Senatore Capone non appoggiato — Approvazione degli articoli 27, 28 — Emendamento del Senatore Correale all'articolo 29 appoggiato dal Senatore Capone — Avvertenze del Senatore Porro, del Ministro delle Finanze e del Senatore Cambray-Digny — Riserva del Senatore Farina — Avvertenza del Senatore Lauzi — Emendamento del Senatore Beretta — Controproposta della Commissione — Reiezione dell'emendamento Correale — Osservazioni del Ministro delle Finanze sulla controproposta — Proposta della Commissione di rinvio dell'art. 29, approvata — Approvazione dell'art. 30 emendato — Approvazione dell'art. 31 — Dichiarazione del Sen. De Gori — Mozione del Senatore Vigliani — Richiesta del Senatore Taverna — Proposta del Senatore Vigliani — Istanze dei Senatori Cambray-Digny e Amari — Approvazione della proposta del Senatore Vigliani.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, **Ginori-Lisci**. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizione.

N. 4306. Cinque impiegati del Municipio di Perugia fanno istanza perchè vengano introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge sullo stato degli impiegati civili, nel senso che sieno estese varie disposizioni agli impiegati delle Province, dei Comuni, delle Opere pie e di altri stabilimenti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
SULL'ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

**Presidente**. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la esazione delle imposte dirette.

Ieri si è sospeso l'articolo 15. Ora prego il signor *Segretario* a leggere l'articolo 15 come è redatto.

Senatore, *Segretario*, **Chiesi**, legge.

« Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado coll'esattore non possono formar parte delle Giunte Comunali o delle Rappresentanze consorziali.

» Verificandosi durante l'esattoria alcuno degli altri c. si contemplati nell'articolo 8, il Prefetto, sopra istanza dei Comuni interessati od anche d'ufficio, con ordinanza motivata, rescinde il contratto e provvede al servizio dell'esattoria a norma di legge e a carico dell'esattore decaduto. »

**Presidente**. La Commissione, fu incaricata di esaminare i diversi emendamenti proposti.

Senatore **De Gori**. La Commissione, facendo ancora una volta accoglienza alle osservazioni dell'onorevole Senatore De Falco, conviene di togliere da questo articolo la facoltà veramente esorbitante accordata al Prefetto di rescindere il contratto, e convinta che l'effetto che si vuol raggiungere con questa disposizione si è quello che, verificandosi nell'esattore una di quelle tali condizioni che gli avrebbero preclusa la via all'esercizio dell'esattoria, debba cessare ipso facto dall'esercizio delle sue funzioni, mentre dall'altro canto l'esercizio stesso non debba subire nessuna interruzione,

che tornerebbe a carico dell'Erario, crede che l'articolo stesso debba essere riformato in questa guisa:

« Verificandosi durante l'esattoria alcuno degli altri casi contemplati nell'articolo 8 il Prefetto sopra istanza dei Comuni interessati, od anche d'ufficio, con ordinanza motivata provvede al servizio dell'esattoria a norma di legge ed a carico dell'esattore per mezzo di speciale sostituto e procura la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria. »

Così la condizione che impedisce l'esercizio dell'ufficio di esattore porta immediatamente il suo effetto, l'esattoria non viene interrotta, e si rinvia la questione della rescissione del contratto all'autorità competente.

**Presidente.** Prego il Senatore De Gori a mandarmi in iscritto questa proposta.

**Senatore Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Chiesi.** Ieri l'onor. Senatore Martinengo fece la proposta che fossero aggiunte queste parole: « sentiti la Deputazione Provinciale e l'Intendente di Finanza ». Proposta alla quale aderi anche l'onorevole De Falco.

Domanderei ora alla Commissione se intende accettare questa proposta, oppure se crede di doverne prescindere.

**Senatore Porro.** La Commissione ha già data la sua adesione a che la determinazione del Prefetto sia presa, sentita la Deputazione Provinciale.

**Senatore Chiesi.** Osservo che nell'articolo come fu letto ora, non vi è; bisognerà quindi aggiungerlo.

**Senatore Porro.** La Commissione accetta.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Ho domandata la parola perchè tra i casi che sono contemplati dall'articolo 15 vi è anche quello (di cui è cenno nell'art. 8) cioè che l'esattore non debba esser congiunto in secondo grado civile, con alcuno dei Membri della Giunta, o coi segretari dei Comuni interessati.

Ora potrebbe darsi, per un fatto indipendente dalla volontà dell'esattore, che questo vincolo si stringesse dopo; che una sorella dell'esattore, per esempio, si congiungesse con uno del Consorzio comunale; in questo caso, starà bene, se la Commissione lo creda, che si debba sciogliere il contratto; ma penso che non dovesse partirsene ai casi che porterebbero la riforma dell'esattore e l'assoggettamento di lui alla condanna.

Questo può essere un caso di scioglimento, ma non un caso per assoggettarlo ai danni.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Mi pare che, dal momento che l'articolo di cui discorriamo, contiene che questi provvedimenti non si prendono che ad istanza dei Comuni interessati, i Comuni interessati certo non

faranno un'istanza simile, quando avvenisse un caso come quello citato dall'onorevole Senatore Poggi.

**Senatore Poggi.** Questo è ciò che va chiarito. Il Prefetto lo può fare d'ufficio, e l'articolo è richiamato in tutta la sua integrità.

**Senatore De Gori.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Gori.** Io mi permetto di far osservare al Senato che questa disposizione contempla due casi, e mira a due effetti. Il primo caso è quello che, verificandosi durante l'esattoria alcune delle condizioni contemplate nell'art. 8., non convenga che l'esattore continui nell'esercizio delle sue funzioni, e questa cessazione d'ufficio non può essere promossa che o dai Comuni interessati o d'ufficio dal Prefetto.

È evidente che i Comuni interessati non promuoveranno questa decadenza, ed il Prefetto certamente non la pronuncierà d'ufficio, se nel caso, anche incontestissimo, che si sia verificato, non si trovino tali estremi da rendere poco conveniente la continuazione dell'esercizio dell'esattoria in quella tale persona, nella quale si è verificata una di quelle condizioni contemplate nell'art. 8.

L'altra parte è quella relativa alla rescissione del contratto, per la quale è riservata la competenza all'autorità giudiziaria; la quale rescissione certamente non può essere una penale per un fatto il quale non merita alcuna pena.

Per conseguenza, a me pare che lo scopo cui tende l'onorevole Senatore Poggi sarebbe completamente raggiunto ove si dicesse: « e procura, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria. »

**Senatore Poggi.** Ci sarebbe così una latitudine per cui il caso previsto può essere evitato.

**Senatore Beretta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Beretta.** Mi pare che la Commissione non abbia preso in considerazione l'aggiunta che io aveva proposto al primo alinea dell'art. 15, che cioè *non possano essere nominati a segretari dei Comuni interessati i congiunti in secondo grado dell'esattore.*

L'art. 8 dice: che non può essere esattore chiunque è congiunto con alcuno dei Membri della Giunta o dei segretari dei Comuni interessati. Ora, quando un esattore è in carica ed il Consiglio Comunale nominasse a proprio segretario un congiunto dell'esattore, escluderebbe questo dal poter continuare nell'esercizio della sua carica, in onta al contratto in buona fede stipulato; insisterei quindi perchè si aggiungessero le parole: « *né essere nominati a segretari dei Comuni interessati.* »

**Presidente.** Domando alla Commissione se accetta l'emendamento del Senatore Beretta.

Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Crede che bisogna andare un po' a rilento nell'estendere le norme di queste incompatibilità. Se fossimo a caso vergine, confes-

so che non sarei tanto partigiano di queste dichiarazioni di incompatibilità tra l'ufficio di esattore e l'ufficio di Membro della Giunta Municipale, fino al punto che non possano essere parenti nè in primo nè in secondo grado, ma ad ogni modo lasciamo stare le cose quali sono ammesse.

Ora io capisco benissimo che all'articolo ottavo siasi detto che l'Esattore, che la Giunta nomina, non possa, o meglio non debba essere congiunto coi Segretari dei Comuni interessati, perchè evidentemente si presuppone che il Segretario possa influire sui Membri della Giunta in guisa da far nominare ad esattore un suo congiunto per affezione di famiglia anzichè per interesse del Comune; quindi io capisco la prescrizione ammessa nell'articolo 8, che il Senato ha già accettato. Però non vedrei la stessa ragione per dichiarare che non possa essere nominato segretario comunale un congiunto dell'Esattore, perchè davvero non vedo quale influenza l'Esattore possa avere sulla Giunta, in guisa da fare nominare Segretario una persona anzichè un'altra. Si capisce che il Segretario possa influire sulla Giunta nella nomina dell'Esattore, ma non comprendo, ripeto, quale influenza potrebbe avere l'Esattore sulla nomina di un Segretario.

L'articolo implicitamente comprende anche il caso dell'essere congiunti l'esattore e il segretario comunale; perchè quando dice « verificandosi alcuno degli altri casi contemplati dall'articolo 8 » mi sembra che sia sufficiente.

E quando qualche inconveniente avvenga, sarà in facoltà dei Comuni il fare istanza perchè si provveda, ovvero sarà in facoltà del Prefetto il provvedere di ufficio quando inconveniente sorgerà.

Mi pare che ciò basti perchè, se estendessimo di troppo queste incompatibilità, verremmo in realtà a rendere troppo difficile il trovare l'esattore.

**Senatore Beretta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Beretta.** Sono giuste le osservazioni del Ministro, e ben volentieri avrei ommesso nell'articolo 8 di stabilire che non possano essere esattori i congiunti in secondo grado civile con alcuno dei segretari comunali; ma giacchè quell'articolo è stato votato e non nel solo senso di dire non possono essere nominati, ma fu corretto e si mise dalla Commissione, e venne anche votato « non possono essere esattori i congiunti in grado civile dei segretari dei Comuni interessati », mi sembra che si debba aggiungere la prescrizione, che sia pure interdetto al Consiglio Comunale di nominare a segretario del Comune uno che sia parente in secondo grado coll'esattore del Comune, affinchè questo non sia o non debba essere un pretesto per fare cessare un contratto che è stabilito col Comune medesimo. Ritengo per conseguenza che sia imprescindibile che venga fatta quest'aggiunta.

**Senatore Porro.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Porro.** La Commissione tiene ferma la redazione primitiva dell'articolo, perchè se la Commissione doveva dar peso all'esclusione al momento in cui viene stretto il contratto dell'esattoria, nel decorso del contratto, l'importanza riesce minore perchè è riservato all'istanza del Comune od alla sorveglianza esercitata dall'Autorità Prefettizia il riconoscere se sia il caso di procedere alla surroga di altro esattore.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Io credo che si potrebbe rimediare all'inconveniente di cui si parlò dianzi, e anche accettare le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro, dicendo: « verificandosi durante l'esattoria alcuno dei casi contemplati nella seconda parte dell'art. 8 ».

Allora il testo dell'emendamento della Commissione, potrebbe stare. Veramente i casi importanti che danno luogo alla rescissione del contratto, sono quelli contemplati nella seconda parte di detto art. 8.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Io prego il Senato a voler riflettere all'osservazione dell'onorevole Senatore Beretta, che poteva stare di mettere quell'aggiunta o no, se fosse rimasta la dizione dell'art. 8, in questi termini: *Non sono ammessi a concorrere per essere esattori, ecc.*, ma dal momento che l'articolo, in seguito alla modificazione suggerita dalla Commissione e adottata dal Senato, è retto da questa locuzione: *Non possono essere esattori*, è certo che se noi non adottiamo la proposta dell'onorevole Senatore Beretta, e che mentre uno è esattore, fosse nominato un suo parente in 2° grado a Segretario comunale, vi sarebbe violazione dell'articolo 8, perchè potrebbe essere esattore uno che è in parentela in 2° grado con uno di quelli nominati dallo stesso articolo 8.

Dunque diventa indispensabile quest'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta, in conseguenza della locuzione dell'art. 8.

**Presidente.** Prego l'onorevole Senatore Chiesi a dar lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta, per metterlo ai voti.

**Senatore Chiesi.** L'onorevole Senatore Beretta aggiunge alla fine del 1° alinea dell'art. 15, le seguenti parole: *Nè essere nominati a Segretari dei Comuni interessati.*

**Presidente.** Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io non credo ne segua la conseguenza che ha testè indicata l'onorevole Sena-

tore Lauzi. Infatti l'art. 8 dice: *non possono essere esattori ecc.*; evidentemente in quest'articolo, là dove si parla della nomina dell'esattore, più che altro si intende dire che non possono essere nominati.

Infatti, se guardiamo la genesi di quell'articolo, là si parlava dell'ammissione all'aggiudicazione. Ora, qui all'art. 15 noi diciamo: *durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado non possono far parte delle Giunte Comunali.*

Questo s'intende, perchè le Giunte Comunali devono sorvegliare l'andamento delle esattorie. Poi si aggiunge un'alinea nel quale è detto che il *Prefetto, ove occorra*, queste almeno mi pare siano le parole della Commissione, *ove occorra*, può provvedere un *supplente a carico dell'esattore*. Mi sembra quindi che quando in quest'articolo si inseriscano le parole *ove occorra* proposte dalla Commissione, esse hanno questo significato, di dare all'art. 8 l'interpretazione che ad esso si debba essenzialmente applicare, quando si tratta di fare la nomina, di ammettere all'aggiudicazione, d'incaricare in sostanza dell'esattoria; ma poi una volta che l'esattore è in ufficio, si debbe applicare l'art. 15 perchè quest'articolo infatti comincia colle parole: *durante l'esattoria*.

Quello che debbe avvenire dopo conferita l'esattoria lo stabilisce l'art. 15 e non l'art. 8. L'art. 15 dice: « i congiunti sino al secondo grado coll' esattore non possono formar parte delle Giunte Comunali e delle Rappresentanze Consorziali » (mi pare siasi anche aggiunta questa frase) e poi, quando si verifica qualcuno degli altri casi ammessi dall'art. 8 (ed uno di questi è pur quello in cui venga a nominarsi a segretario Comunale un congiunto dell'esattore), allora, ove lo credano e la Rappresentanza Comunale ed anche il Prefetto stesso, si potrà provvedere alla sospensione dell'esattore.

Quindi mi pare che può stare l'art. 15 come è, senza che ne vengano quegli inconvenienti cui accennava l'onorevole Senatore Beretta.

Del resto, io mi rimetto volentieri a coloro che nella materia legale hanno cognizioni maggiori che io non abbia.

**Presidente.** La parola è all'onorevole Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Pare a me che vi sia molto di giusto in quello che ha detto l'onorevole Ministro, ma che non risponda allo spirito della legge.

Qui si tratta di una incompatibilità che è stabilita dall'art. 8 relativamente non solo alle Giunte Comunali, ma anche per riguardo ai Segretari Comunali.

Ora, che cosa dice l'art. 15?

L'art. 15 pone i Segretari Comunali in una condizione diversa dai Membri delle Giunte, mentre invece l'art. 8 pareggia Membri delle Giunte e Segretari Comunali.

In cosa consiste questa diversità?

Essa consiste in ciò, che mentre i membri delle Giunte Comunali eletti durante l'esercizio delle funzioni

di esattore non possono far parte delle Giunte Comunali, invece i Segretari Comunali eletti in tali circostanze, non sarebbero essi che rimarrebbero esclusi, ma escluderebbero invece l'esattore divenuto loro congiunto.

Il Prefetto provvede quando lo creda opportuno?

Ma il Prefetto sarà nell'imbarazzo per sostituire l'esattore.

Dunque si viene a stabilire fra i Membri delle Giunte ed i Segretari una differenza della quale non si saprebbe rendere ragione, mentre in torza dell'uno sono esclusi i Membri della Giunta, nel caso dei Segretari invece gli esattori potrebbero essere esclusi dal Prefetto, e tale differenza non ha, secondo me, verun motivo di essere.

Mi si permetta poi un'altra osservazione. Il secondo grado di parentela comprende i fratelli: tutti vedono quanto grave sia l'inconveniente che un fratello sia Segretario Comunale mentre l'altro è esattore. Chi non sa quanto sia grave, specialmente nei piccoli Comuni rurali, l'influenza del Segretario? Si può dire che il Segretario è il padrone del Comune.

Ora se il Segretario padrone del Comune fa i ruoli e tutto quanto occorre per esigere le tasse in una parte, e dall'altra il di lui fratello che è esattore prende i denari, ne viene che la riscossione del pubblico danaro diventa così un affare di famiglia, non senza probabile detrimento degli interessi dello Stato.

Quindi io pregherei e Commissione e Ministero a prendere in qualche considerazione l'osservazione dell'onorevole Senatore Beretta e vedere di non mettere in quest'art. 15 in condizione diversa i Segretari i quali nell'art. 8 sono messi in identica condizione coi Membri della Giunta, poichè nell'un caso l'esattore sarebbe escluso dal Segretario, e nell'altra il Segretario escluderebbe l'esattore.

**Presidente.** La parola è al Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze** Desidererei sentire sopra questo punto l'opinione della Commissione.

Senatore **Porro.** La Commissione non ha difficoltà di accettare il rinvio del primo comma di quest'articolo per farne nuovo esame.

Senatore **Duchoqué.** Se il Senato decide il rinvio di questo comma, mi pare che sarebbe meglio rinviare tutto l'articolo, perchè può darsi che le modificazioni del primo comma obblighino a mutare anche il secondo.

**Presidente.** Domando al Senato se si deve rinviare questo articolo alla Commissione. Chi è di questo avviso, sorga.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo 24.

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Beretta.** Nella discussione di ieri si è accennato alla necessità di completare l'articolo 14, onde stabilire il metodo finale per potere avere l'esercizio dell'esattoria, quand'anche il Prefetto, come è detto al-

l'articolo 14, non potesse trovare l'esattore che assuma l'esercizio dell'esattoria cogli obblighi portati dall'articolo 13, cioè del non scosso per riscosso, la cauzione, ecc. ecc.

Ieri appunto è stata pregata la Commissione di prendere in considerazione l'argomento, perchè ne facesse soggetto di una sua proposta nella seduta d'oggi. Pregherei quindi la Commissione a voler riferire se ha concretato un articolo addizionale o poche parole di aggiunta all'articolo 14 medesimo, o se ha intenzione di lasciare questo articolo tale quale si trova.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Prima di tutto farò osservare all'onorevole Senatore Beretta, a giustificazione della Commissione, che, come egli avrà notato dalla lettura del processo verbale, un rinvio alla Commissione intorno all'articolo 14 non ci fu.

Ciò non ostante la Commissione ha ponderato accuratamente, come sempre, la proposta dell'onorevole Senatore Beretta.

La Commissione sta ferma, irremovibile nel diniego a qualunque siasi disposizione, la quale, nei modi più o meno diretti, contemplando casi più o meno facili, più o meno possibili, vulneri il principio fondamentale sul quale posa la legge, che è quello del non riscosso per riscosso.

La Commissione non ammette che a questo principio possa essere giammai in alcun modo derogato.

La Commissione dice che, quando le aste non siano riuscite, il Prefetto possa sempre provvedere, per ciò che riguarda il servizio dell'esattoria, tenendo ferme le basi del non riscosso per riscosso, a qualunque aggio, a qualunque prezzo, sia pure elevato, quanto le condizioni sfortunate delle precedenti aste all'effetto di trovare l'esattore hanno prodotto.

Il Prefetto mancherà un suo impiegato, se la intenderà col ricevitore, il quale sarà retribuito con quell'aggio elevatissimo che le circostanze esigeranno; ma il Prefetto dovrà sempre trovare il modo a che all'esattoria sia provveduto.

E in questa persistenza la Commissione è irremovibile, inquantochè essa crede che non bisogna aprire neppure un pertugio per il quale i Comuni, forse influenzati da coloro che più facilmente possono adire ad un ufficio di esattoria, riescano a trovare il modo che l'esazione delle imposte sfugga a quei vincoli stabiliti dalla legge, cioè, che colui il quale esige, debba rispondere del non riscosso per riscosso.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. La Commissione dunque è persuasa che in qualunque modo il Prefetto potrà sempre trovare l'esattore per far esercitare l'esattoria col non scosso per scosso; essa dice: qualunque sia l'aggio, lo troverà. Ma io faccio osservare al Senato ed alla Commissione come sia probabile che il Prefetto bene

spesso non lo trovi. Non si tratta soltanto di avere una cauzione, si tratta di avere altresì i mezzi per fare le anticipazioni che occorrono per ogni rata, onde rispondere del non riscosso per riscosso.

Io quindi mi permetto di far osservare che nei Comuni grandi principalmente non sarà facile di trovare un impiegato che abbia la facoltà di anticipare all'occorrenza 300 o 400 mila lire onde fare entrare nelle casse dello Stato, all'epoca stabilita, la somma delle imposte dirette.

Io domando se il Prefetto potrà trovare un impiegato che abbia questi mezzi per quanto gli offra larghezza di aggio? Io credo che pur troppo si troverà nella impossibilità.

Del resto, lascio che la Commissione ed il Signor Ministro decidano in proposito.

**Ministro delle Finanze**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro delle Finanze**. Per attenuare almeno in parte l'impressione che potrebbero lasciare le parole dell'onorevole Senatore Beretta, io mi permetto di fare osservare al Senato ciò che è stabilito poi all'art. 56 cioè che:

« Nel capoluogo di ogni Provincia vi è un ricevitore provinciale, il quale riscuote, a tutto suo rischio e pericolo e coll'obbligo del non riscosso per riscosso, dagli esattori comunali le somme dovute allo Stato e alla Provincia.

» La consegna del riassunto dei ruoli firmati dal Prefetto, e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi. »

Vede bene il Senato che si tratta qui di un individuo fortemente interessato a che questo esattore si possa trovare, imperocchè il ricevitore provinciale deve pagare l'ammontare alla scadenza dell'imposte anche se non lo riceve. Quindi potrà avvenire il caso che ieri prevedeva l'onorevole Senatore Cambray-Digny, il quale sentiva la forza della proposta che vi faceva l'onorevole Beretta e vi proponeva un articolo nel quale diceva: se poi il Prefetto non lo trova, lo nominerà il ricevitore provinciale.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny ha poi receduto da questa sua proposizione, imperocchè quello stesso esattore che il ricevitore provinciale avrebbe nominato, lo nominerà invece il Prefetto.

Quindi credo che questo caso d'impossibilità non vi sia; e capisco che possa avvenire nei primi momenti che ci sia una qualche difficoltà, e che soprattutto ci possa pur troppo essere un aggio alquanto elevato: ma mi sembra che, quando si tenga conto dell'interesse grandissimo che ha il ricevitore provinciale perchè l'esattore ci sia, si possa rimanere tranquilli che si troverà.

Mi pare adunque che non ci sia pericolo a lasciare l'articolo qual'è, e non preoccuparsi del caso in cui l'esattore non si possa trovare, perchè in ogni modo si

troverà; altrimenti potrebbe affacciarsi questo caso: e se non si trovasse chi voglia assumere un ufficio pubblico?

Ma all'atto pratico si finisce per trovare concorrenti più di quel che siano i posti disponibili, e quindi credo che si troveranno più aspiranti alle esattorie di quello che siano le esattorie stesse.

D'altra parte quand'anche ci possano essere degli inconvenienti, perchè nelle cose umane, o Signori, è difficile di trovare dei partiti che non offrano inconvenienti di sorta, pure bisogna scegliere quello che ne offre di minori. Ora fermiamoci un momento sopra questo punto. Offre inconvenienti minori l'una o l'altra delle due soluzioni della difficoltà, cioè, dare nella legge facoltà al Prefetto di nominare un esattore senza obbligo del non riscosso per riscosso, senza obbligo di cauzione, oppure metterci l'obbligo che questo esattore, anche nominato dal Prefetto, debba soddisfare a queste condizioni? A me pare che gl'inconvenienti sieno molto minori prescrivendo che tutti gli esattori debbano soddisfare a codeste condizioni; imperocchè quando si lasci il pertugio, come diceva l'onorevole De Gori, per quello spiraglio mi pare che potrebbe passare molta roba; perchè una volta che si venisse in quell'andazzo, sarebbe molto facile che o per compiacenze od altro avvenisse l'inconveniente che poi si dovesse pagar molto il ricevitore provinciale, perchè in sostanza lo Stato od i Comuni devon finire per pagare per inconvenienti che possono sorgere dal sistema che si adotta.

Son d'avviso perciò che gl'inconvenienti sieno minori lasciando, come ha proposto la Commissione, che l'esattore debba sempre soddisfare a quelle condizioni essenziali già stabilite, cioè a quelle del non riscosso per riscosso, alla cauzione, ed all'obbligo della scadenza, come è stabilito dai ruoli.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Mi permetterà di aggiungere anche una parola a quelle sapienti pronunciate testè dall'onorevole Ministro, non dirò a persuadere, ma a tranquillare l'animo dell'onorevole Senatore Beretta; le osservazioni del quale certamente non sono dirette a ferire il principio della legge.

È evidente che una volta che il Senato ha ammesso per principio generale della legge che gli esattori debbano rispondere del non riscosso come riscosso, questa responsabilità l'abbiano gli esattori, e non già i Comuni, come era nel sistema lombardo a seguito delle Patenti Imperiali del 1816: questo è un principio che certamente l'onorevole Beretta non vuole contrariare.

Dunque l'onorevole Beretta non può essere preoccupato d'altro che dell'applicazione del principio stesso nei grandi Comuni, dei quali egli davvero può ragionare come maestro, e dove, attesa la mole dell'imposte, sia malagevole trovare gli esattori.

Ma io prego l'onorevole Senatore Beretta a rammentare come a questo caso sia stato già provveduto nelle

modificazioni che ha subito l'articolo secondo della legge; fra le quali è stata deliberata quest'aggiunta: che i Comuni di prima classe possono dividere il loro territorio in più esattorie.

Se io non sbaglio, queste disposizioni già adottate dal Senato, eliminano il caso che egli prevede, e che forma subbietto delle sue giuste apprensioni; inquantochè nessuno impedirà ad un gran Comune di dividere il proprio territorio in più esattorie, all'effetto precisamente, di trovare gli esattori con più facilità e con minore spesa.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io convengo colla Commissione e coll'onorevole signor Ministro che non bisogna discostarsi dalla base della legge; vale a dire d'imporre il non riscosso per riscosso, e che quindi il Prefetto non dovrebbe essere autorizzato a dispensare. Questo potrebbe essere un'altezzamento a coloro che volessero fare gli esattori.

Ma si può contemplare nella legge il caso possibile, che non è lontano dallo avvenire, e forse l'onorevole Beretta ne ha già nella mente uno, che potrebbe allegare, e che potrebbe essere seguito da altri esempi, il caso cioè in cui si possa provvedere diversamente, non già dal Prefetto, e molto meno dal Comune, ma dal Ministro delle Finanze in qualche modo: il figurare questo caso per poter dispensare, in via straordinaria, e coll'autorizzazione del Ministro dall'obbligo del non riscosso per scosso, mi pare che non produrrebbe alcun inconveniente. Anzi io dico che se la legge non contemplerà alcun caso in cui si possa nominare l'esattore senza la condizione del non riscosso per riscosso, che cosa accadrà? Accadrà che quelli che conoscono essere il solo Prefetto il quale in certi casi può nominare l'esattore, e che non lo può fare se non con quella condizione, domanderanno un aggio gravosissimo, perchè sanno che la legge non provvede diversamente, e che il Ministro non può mandare nessuno a coprir quel posto; quindi si varranno del vuoto che è nella legge onde contrariare le nomine degli esattori. Se invece si trovasse inserita nella legge quella eccezione alla quale l'onorevole Ministro delle Finanze aveva accennato due giorni sono, secondo la quale il Ministro potrebbe in questo caso dispensare dall'obbligo del non riscosso per riscosso, non avremmo un vuoto nella legge, e si terrebbero in freno le esigenze eccessive di coloro che aspirassero alle esattorie. Quindi io accetterei l'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta, ma non darei questa facoltà ai Prefetti, bensì al Ministro, oppure immaginerei qualche altro espediente onde evitare l'inconveniente al quale ho accennato.

**Presidente**. Ha la parola il Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze**. Io prego l'onorevole Senatore Poggi ed il Senato a riflettere che anche questo provvedimento avrebbe, se non tutti, pressochè

tutti gli inconvenienti della stessa facoltà accordata ai Prefetti; e sicuramente non si eviterebbe quello gravissimo di non poter riscuotere le rate alle loro scadenze. Inoltre ora, udendo l'onorevole Senatore Poggi, mi si affacciò in mente un altr'ordine di obiezioni, ed è questo: che per avventura, quando si accordano degli aggi a carico altrui, bisognerebbe almeno che le condizioni fossero pari. Io capisco che quando il Comune dichiara di non essere riuscito a conferire l'esattoria all'aggio coll'obbligo del non riscosso per riscosso, delle cauzioni, delle scadenze e via discorrendo, allora il Prefetto od altri vi provvedano mantenendo però le stesse condizioni. Se invece il Prefetto o il Ministro hanno la facoltà di conferire l'esattoria dispensando da qualcuna di quelle clausole che sono essenziali, come sarebbe questa della cauzione o dell'obbligo del pagamento del non riscosso per riscosso alla scadenza voluta, allora le condizioni sono ben diverse, allora potrà trovarsi elevata troppo e troppo dura quella condizione di aggio che così si stabilirebbe.

Il Comune allora dirà: se avete lasciato fare a noi a quei patti, dispensandoci dalla cauzione e dall'obbligo del non riscosso per riscosso, l'esattore sarebbe stato trovato; e come i Comuni, lo diranno anche i contribuenti i quali troveranno aggravate le imposte governative nonché le altre dall'aggio, e troveranno di giunta un certo numero di centesimi addizionali per l'aggio stesso.

A me pare che qui bisogna mantenere il principio che l'esattore debba soddisfare a codesta condizione e a suo tempo debba pagare tutte le rate e dare la sua cauzione. Io credo che all'atto pratico l'esattore si troverà: perchè alla fin dei conti il trovare o non trovare una cauzione è questione di sacrificio dell'aggio, ma io non dubito punto nè poco che si finisca per trovarlo, e ripeto ancora che credo che saranno più gli esattori che domandino, di quello che le esattorie disponibili: quindi temendo di vulnerare la legge in un punto capitale, io prego il Senato di mantenerla come si trova, e credo che di questo avviso sia pure la Commissione. Del resto prego la Commissione stessa di dare il suo parere su questo emendamento come venne proposto dall'onorevole Senatore Poggi.

Senatore **De Gori**. Spiacemi importunare il Senato nel ripetere ormai delle dichiarazioni che tanto ieri quanto oggi ho avuto campo di accennare più volte. La Commissione non accetta nessuno emendamento il quale deroghi menomamente al sistema del non riscosso per riscosso.

**Presidente**. Dunque qui non si tratta che di un'aggiunta all'articolo 14, essendo già questo votato; e non essendo fatta nessuna proposta, nè formulata nessuna prescrizione, ritengo come esaurita questa materia.

Si passa perciò all'articolo 24.

Faccio presente al signor Senatore Correalo che del suo emendamento se ne è fatto un articolo separato.

Pregho il Senatore Chiesi a dar lettura dell'art. 24. Senatore, *Segretario*, **Chiesi** legge: « Art. 24. Nella prima metà di gennaio i Sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti, r-esi esecutorii dal Prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi ».

Senatore **De Gori**. Pregherei il Senatore Segretario a leggere tutto l'articolo tal quale sta sotto gli occhi del Signor Presidente.

Senatore, *Segretario*, **Chiesi**. Mi sembra averlo letto tale quale lo ha presentato la Commissione.

Senatore **De Gori**. Vi manca qualche cosa, se ha la gentilezza di osservare.

Senatore **Chiesi**. È vero, seguita ancora così:

« La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento delle imposte nelle fissate scadenze. »

Senatore **De Gori**. Per facilitare la discussione, io credo opportuno di render conto al Senato della riforma che hanno subito i due articoli 24 e 25.

Questi due articoli, tali quali si leggono nel progetto ministeriale, contenevano queste disposizioni diverse ed in quest'ordine.

Colla prima si fissava la pubblicazione dei ruoli per parte dei Sindaci; con la seconda si rendeva facoltativo ai Comuni l'invio ai contribuenti di una cartella indicante la somma da pagarsi nelle scadenze, in quantochè il Senato rammenta che le scadenze erano variabili, e nel progetto ministeriale dovevano essere fissate dai Prefetti.

Veniva quindi l'articolo susseguente col quale si stabiliva e si determinava prima di tutto come la pubblicazione costituisse il contribuente debitore; e finalmente nell'articolo stesso si comprendevano le altre disposizioni relative agli atti che l'esattore doveva iniziare contro i morosi al pagamento.

La Commissione ha creduto di rettificare in parte, ed in parte ordinare diversamente, e di classare in diverse sedi queste disposizioni.

Prima di tutto la Commissione stabilisce il principio che la pubblicazione fatta dal Sindaco nel rispettivo Comune, del ruolo dei contribuenti, fatto esecutorio dal Prefetto, costituisca il contribuente debitore dello Stato; e questa è la prima disposizione fondamentale per esigere le imposte.

Quindi la Commissione crede che la trasmissione di un avviso individuale indicante l'ammontare del tributo di ciascuno e la specificazione del tributo stesso ai tre enti che lo esigono, Stato, Provincia, Comune, anzichè essere lasciata facoltativa al Comune, debba essere imperativa per disposto di legge.

Prima di tutto credo che ognuno sarà persuaso che quando la pubblicazione dei ruoli è l'atto per il quale il contribuente è costituito debitore, la semplice facoltà di trasmettere un avviso personale sarebbe a dir vero una disposizione legislativa superflua, potrebbe

essere soggetto di Regolamento, ma in una legge una disposizione la quale non abbia nessuno effetto pratico, non sembrava alla Commissione troppo opportuna.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **De Gori**. Ma la Commissione crede che abbia un significato di molta importanza la cartella ognorachè la stessa contenga la distinzione del tributo fra i tre enti che la compongono.

Quindi crede la Commissione sia questa una disposizione non d'indole finanziaria, ma d'indole politica la quale meriti di essere introdotta nella legge, affinché i contribuenti sappiano ciò che lo Stato impone e quello che sovrimpongono quegli enti locali le di cui rappresentanze sono il risultato della libera elezione dei contribuenti; così noi abbiamo riunito tutto ciò che si riferisce alla pubblicazione dei ruoli, e abbiamo introdotto un altro articolo per il quale sia prescritta dalla legge la distribuzione delle cartelle, e che contengono distinte le tre parti del tributo che debbono soddisfarsi dai contribuenti, rinviando a un successivo articolo tutto ciò che riguarda gli atti che devono effettuarsi dagli esattori contro quei contribuenti i quali all'esatta scadenza si trovano morosi.

Questa è la ragione dei tre articoli dei quali adesso dal nostro Presidente udrete lettura.

**Presidente**. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Ultri prima volentieri la lettura degli articoli proposti dalla Commissione.

Il Senatore, **Segretario, Chiesi** (legge).

« Art. 24. Nella prima metà di gennaio i Sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal Prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi.

» La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento delle imposte nelle fissate scadenze. »

« Art. 25. Inoltre gli esattori dovranno nella seconda metà di gennaio trasmettere a ciascun contribuente una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale della imposta, e quello di ciascuna rata.

« Nella cartella saranno distinte le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune. »

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io vedo in quest'articolo una disposizione provvida, ma sgraziatamente non preceduta dalle misure opportune perchè sia veramente tale.

Le pubblicazioni dei ruoli, per essere regolari, devono essere necessariamente due e non una, perchè solamente la seconda può renderli esecutivi.

La prima deve mettere in avvertenza il debitore che è tassato per una data quantità di somma di denaro dipendentemente da suoi possedimenti o da suoi averi. Ma se in seguito a questa prima pubblicazione il contribuente si accorge che la pubblicazione fatta non è

conforme al vero, vi debba essere un termine, breve, ma un termine, entro il quale egli possa reclamare per la rettificazione degli errori che possono essere incorsi nei ruoli medesimi.

Ma qui si vede che la legge fa pubblicare i ruoli e li rende immediatamente esecutivi. Allora manca lo scopo principale della prima pubblicazione dei ruoli, che è quello di mettere in avvertenza il contribuente che è tassato per una determinata somma dipendentemente da suoi possessi stabili, o da suoi mobili od industria. Non gli si dà più il mezzo di reclamare contro l'errore che per avventura sia occorso. Generalmente in passato le pubblicazioni dei ruoli si facevano in questo modo: prima si faceva una pubblicazione colla quale si metteva in avvertenza il debitore della somma che era da lui dovuta allo Stato a titolo d'imposta, gli si concedeva un breve termine per reclamare contro gli errori, e non reclamando si trasmettevano i ruoli al Prefetto della Provincia che li rendeva esecutivi.

Qui di questo primo stadio, che è quello che costituisce la garanzia del cittadino, non vedo fatta menzione; quindi per la gravità della cosa prego la Commissione a voler prendere la cosa in considerazione, perchè per quella pratica che ho, io vidi sempre prima pubblicarsi i ruoli, e poi dichiararsi esecutivi, ma non mai dichiararsi esecutivi prima che siano pubblicati, e che sia determinata la somma che il contribuente deve pagare, e che questa determinazione sia rettificata se in essa è incorso errore.

Mi si permetta un'osservazione di fatto. Nel disordine, dirò spaventoso, in cui sono attualmente i ruoli del primo Compartimento catastale abbiamo le denunce della rendita che in origine si fecero in massa; ne è avvenuto che alcuni avendo venduto una parte di quella proprietà il cui reddito era stato denunciato in massa, difficilmente si può adesso accertare quale sia il reddito che tocca al compratore, quale quello che spetta all'antico proprietario.

Vede il Senato quanto sia necessario che tanto il primo possessore quanto il nuovo acquirente possano conoscere per quale somma sia ciascuno di essi tassato, e dove ne emerga un errore possano in tempo far valere le loro ragioni.

Si dice: lo faranno dopo, ma il *solte et repete* è già un grande inconveniente, perchè molte volte quello che, per esempio, avrà venduto tutto, o quasi tutto il suo potere, dovrà avere li pronta per pagare la somma che era imposta sul potere che non è più suo e del quale più non percepisce i frutti e per conseguenza sarà esposto ad un aggravio ingiusto; in questo stato di cose, io dico dover essere massima generale, che i ruoli, prima di divenire esecutori, debbano essere pubblicati e così i contribuenti abbiano un breve termine entro il quale possano fare le loro osservazioni sui ruoli medesimi; questa massima generale diventa una necessità somma nel caso in cui i ruoli per la

confusione originata dal sistema della denuncia non abbastanza bene ordinata, hanno posto il primo Compartimento catastale.

Io mi permetto di sottoporre queste brevi considerazioni alla saviezza della Commissione perchè veda se non sia il caso di aggiungere qualche disposizione la quale stabilisca un termine entro il quale, dopo la pubblicazione dei ruoli fatta la prima volta per esser resi esecutorii, possa il contribuente fare le sue osservazioni e prima che i ruoli diventino definitivamente esecutorii come sarebbe qui dichiarato.

Epperò sarei grato alla Commissione e al signor Ministro se crederanno di tener conto di queste mie osservazioni che l'esperienza mi ha fatto conoscere necessarie.

**Presidente.** La parola è al Senatore Cambray-Digny.

**Senatore Cambray-Digny.** Le considerazioni che sottopone al Senato l'onorevole Senatore Farina sono importantissime e mi pare che meritino tutta l'attenzione del Signor Ministro, il quale sta combinando, una legge sulla compilazione dei ruoli; ma io mi permetto di osservare che questa legge che noi discutiamo riguarda esclusivamente la riscossione delle imposte e suppone compiute tutte le operazioni precedenti che l'Amministrazione deve fare per la formazione dei ruoli. Quindi essa non se ne occupa, quest'ultima pubblicazione dei ruoli, che essa prescrive, suppone che anteriormente sia stato fatto tutto il necessario per raggiungere quel momento in cui il ruolo reso esecutivo viene trasmesso all'agente della riscossione.

Io più di tutti sono disposto a riconoscere quel bisogno di provvedere con norme stabili alle operazioni a cui faceva allusione l'onorevole Senatore Farina. E difatti nella mia prima proposta io aveva introdotto tutto quello che si riferisce alla formazione dei ruoli, e questa legge, che poi è divenuta legge per la riscossione delle imposte dirette, era intitolata: *Legge sul riparto e sulla riscossione delle imposte dirette.*

Ora però è inutile tornare sopra la storia delle vicende di questa legge, le quali costrinsero a togliere quella parte che si riferiva al riparto. Ma come diceva in principio, dovendo limitarsi a quello che riguarda la riscossione basta prendere le mosse dal momento in cui i ruoli sono fatti esecutivi e sono pubblicati per costituire il contribuente obbligato a pagare l'imposta.

Queste riflessioni forse basteranno a dimostrare all'onorevole preopinante, come in questa legge sarebbe oramai difficile mettere le disposizioni che riguardassero operazioni anteriori a questo momento.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina.** L'onorevole Senatore Cambray-Digny mi andava spiegando il motivo per cui in questa legge non si parlò della pubblicazione preventiva dei ruoli.

Egli mi andava dimostrando come, non trattandosi qui che dell'esazione delle imposte, non fosse il caso di preoccuparsi delle misure precedenti che possono rendere esecutorii i ruoli.

Ma mi permetterò di dire prima di tutto che in una legge d'imposte, e di esazione d'imposte, se da un canto deve essere tutelato l'interesse dello Stato, dall'altro è indispensabile che sia in tutte le sue parti tutelato anche quello del contribuente.

Una buona legge di esazione d'imposte si deve occupare di precisare nettamente tanto la posizione del debitore, quanto quella del creditore.

Ora la posizione del debitore contribuente non sarà mai nettamente accertata e stabilita, se non quando avremo una garanzia nella buona formazione dei ruoli.

Ma vengo ad una osservazione pratica, perchè in questo genere di cose meglio è non staccarsi dall'andamento abituale degli affari, che entrare piuttosto a discutere teoricamente.

Nello stato attuale delle cose dico, specialmente nel primo compartimento catastale, abbiamo, credo, un Decreto che è in vigore, il quale dice che i ruoli saranno pubblicati dove? Nell'ufficio dell'agente delle tasse. Ora domando chi vede i ruoli? Un povero diavolo di contribuente si trova domani un avviso a casa che deve pagare 4, 5 e 6 e non sa come, nè perchè debba pagare.

Ora, siccome le leggi devono provvedere agli inconvenienti maggiori che ora si verificano, è indispensabile che dicano qualche cosa dei ruoli perchè vi sono precedenti disposizioni, in forza delle quali i ruoli che una volta si pubblicavano all'albo pretorio di ciascun Comune, non sono più pubblicati che nell'ufficio dell'agente delle tasse, dove nessuno va a vederli: ne verrebbe perciò che i contribuenti si vedrebbero addosso degli atti esecutivi contro i quali non hanno avuto modo nessuno di potersi premunire, perchè, lo ripeto, la pubblicità che si fa nell'ufficio di un esattore, è una pubblicità solo di nome, perchè non è che una pubblicazione fittizia.

In questo stato di cose dunque mi pare indispensabile di provvedere perchè la pubblicazione dei ruoli sia una vera pubblicazione, e si faccia cessare quell'inconveniente che ora esiste, specialmente nel primo compartimento catastale, quello cioè che ci sono pubblicazioni che non lo sono veramente, ed in seguito alle quali verrebbero resi esecutivi i ruoli senza che i contribuenti avessero potuto riparare a quegli errori che per lo stato del catasto attuale e delle denunce vigenti in quelle località, sono divenuti frequentissimi. Lo ripeto, ad ogni momento si verificano inconvenienti gravissimi, inconvenienti di persone morte da parecchi anni e che si trovano ancora sui ruoli; inconvenienti di stabili attribuiti a persone che da parecchi anni più non li posseggono: insomma una tale confusione, che sicuramente i Si-

gnori Ministri, che possono vedere quanta difficoltà ci sia nel ricevere le imposte dai compartimenti, ne devono sentire tutto il peso, essendoci una tal confusione, ripeto, che è impossibile andare avanti.

In tale stato di cose credo che sarebbe necessario un brevissimo articolo, il quale provveda alle varie pubblicazioni dei ruoli, prima che gli stessi sieno resi esecutivi; nè ciò varierebbe la natura della legge perchè questa considererebbe il ruolo non solo al momento in cui diventa esecutivo, ma anche al momento in cui è creato e lo seguirebbe nello stadio che deve percorrere, perchè riesca efficacemente e giustamente esecutivo.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Ministro delle Finanze.** Io non nego nessuno degli inconvenienti che lamenta l'onorevole Senatore Farina sia in tali casi generali, sia poi particolarmente nel caso del primo compartimento, del quale egli ha parlato. Ma io mi permetto di osservare che qui non è il caso di entrare in questo argomento, perchè se ci volessimo entrare, si allargherebbe non poco il campo della nostra legge, perchè dovremmo prendere ad esame questa questione: come si fanno esecutori i ruoli per le varie imposte dirette nei vari stati dei catastri e delle disposizioni che regolano attualmente le varie imposte? ed allora la questione apparirebbe assai più grave di quello che possa apparire a prima giunta.

Io credo del resto che il momento di esaminare tale questione nella sua generalità, non possa venire se non quando queste imposte dirette stesse abbiano ricevuto il loro non dirò definitivo, (poichè non ci è nulla di definitivo in questo mondo, e tanto meno nelle imposte), ma stabile assetto.

La legge speciale per i redditi di ricchezza mobile determina in quali maniere devono essere resi esecutori i ruoli, e per le imposte fondiari, vigenti nelle varie parti del Regno, provvedono le leggi speciali.

Io credo che non si potrebbe così di leggeri entrare in argomento.

L'onorevole Senatore Farina ha ragione quando parla dei malanni che vi sono da lamentare nel primo compartimento; ma io lo prego di osservare che sta davanti all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge in cui si propongono dei provvedimenti che si credono necessari perchè si faccia il reparto dell'imposta fondiaria nel 1871, imperocchè le leggi vigenti non vanno al di là del 1870; cosicchè nel corso di questa stessa sessione sarà pur presentato al Senato quel progetto di legge speciale, e credo che allora appunto si potrà adottare qualche disposizione per ovviare agli inconvenienti che testè lamentava, intorno a quell'argomento, l'onorevole Senatore Farina.

La legge attuale suppone, per ciò che riguarda la formazione dei ruoli e la loro esecuzione, che le cose stieno come stanno oggi.

Supponete, o Signori, che questa legge non vi fosse

presentata; si provvede oggi all'esazione secondo la legge vigente nelle varie parti del Regno. La legge attuale entra in campo soltanto al momento in cui il ruolo è dichiarato esecutivo, essa non ha parte alcuna relativa ai reclami dei contribuenti, essa riguarda soltanto l'esecutorietà delle tasse cioè: perchè il contribuente sia diffidato ufficialmente della decorrenza del suo debito, quale somma deve pagare, le epoche in cui deve pagare, e sappia inoltre di quel che paga, quanto spetta allo Stato, quanto alla Provincia, quanto al Comune, giusta ciò che è stabilito all'articolo 25.

**Presidente.** Ha la parola l'onorevole Senatore Farina, al quale però mi permetto di osservare esser la terza volta che parla sullo stesso argomento.

*Voci.* Parli, parli!

**Senatore Farina.** Io apprezzo grandemente le ragioni svolte dall'onorevole signor Ministro delle Finanze. Ma io dico questo: qualunque sia l'organismo della imposta, per esigerla è necessario formare i ruoli: ora perchè volete formarli e renderli esecutori in segreto? Il segreto, quando tutto è pubblicità fra noi, in fatto d'imposte non mi pare una cosa conveniente, e non entra nella distinzione giusta, perchè la distinzione giusta della legge dell'esazione delle imposte deve risalire fino ai primi atti, dai quali nasce l'obbligo, e perciò non vedo che possa nascere alcuna confusione, perchè in qualunque caso, qualunque sia la natura dell'imposte, per esigerle, bisogna sempre venire al punto di formare i ruoli. Senza formazione dei ruoli non ci sarà mai nessuna imposta da esigere. Ma quando questa formazione è completa, se ne ordiniamo la pubblicazione, io non vedo punto perchè quest'atto non possa contemplarsi in quella legge, la quale definitivamente poi rende questo documento obbligatorio.

Ma poichè io avrei contro l'onorevole signor Ministro, e forse nemmeno molto favorevole l'onorevole Commissione, non mi azzarderei a fare una proposta; però credo che la mia osservazione sia di un gran peso, altrimenti andremo incontro a gravissimi inconvenienti.

Se si dà il caso che uno sia tassato ingiustamente, conosciuto l'errore, può richiamarsene; ma se non lo conosce, noi andiamo incontro al pericolo di fare dei passi e delle spese contro persone che da lungo tempo non posseggono più gli stabili che hanno venduti, od in altro modo alienati; se invece si permette la pubblicazione dei ruoli, e si accorda un breve tempo entro il quale il contribuente possa rimostrare contro i ruoli, allora avremo provveduto a questi inconvenienti.

L'imposta è una cosa, e l'esazione delle tasse è un'altra: ma la base dell'esazione è il ruolo; dunque noi dobbiamo seguirlo in tutte le fasi che deve percorrere prima che debba essere, e diventare definitivamente esecutivo.

Io non saprei dire di più, e mi rimetto alla saviezza del Senato.

**Presidente.** Non facendosi nessuna proposta....

Senatore **Farina.** Anzichè non fare nessuna proposta, io proporrei il rinvio alla Commissione per vedere se essa creda di dover aggiungere qualche cosa a questo riguardo.

**Presidente.** La Commissione accetta il rinvio?

Senatore **De Gori.** La Commissione è nel dispiacente caso di non poter accettare il rinvio. Il Senato rammenta come la Commissione abbia già pagato il suo tributo di compianto fino da ieri sulla formazione dei ruoli nella discussione dell'articolo 23 quando appunto si trattava di stabilire le scadenze fisse per il pagamento delle imposte.

Di fronte a quella disposizione si levava spontaneo l'obbietto che male si potevano stabilire scadenze fisse se una legge anteriore non avesse stabilito il modo di ripartire le imposte e formare i ruoli.

La Commissione dichiarò fino da ieri che essendo questa una legge essenzialmente di esazioni d'imposte, presupponeva che il modo di formare i ruoli e ripartire le imposte fosse una disposizione legislativa la quale precedesse la legge di esazione; ma tosto che in fatto ciò non era, ritenne che bisognasse accettare la condizione della cosa tale quale si trovava e che quando per avventura in qualche parte d'Italia mancino disposizioni per questa formazione dei ruoli, piuttosto sarebbe stato il caso d'introdurre qualche disposizione speciale nella categoria delle misure transitorie che provveda al bisogno, fino a che non fosse regolato con legge quel riparto delle imposte e riparto dei ruoli che la Commissione anche in precedenza al Senatore Farina aveva invocato.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Farina.** Se la Commissione si riserva la facoltà di proporre qualche cosa nelle misure transitorie, io accetterei di buon grado di ritirare la mia mozione, ma opino che qualche cosa bisogna fare, perchè specialmente nel 1° compartimento si avrebbero i ruoli esecutivi necessariamente sbagliati perchè se non si lascia campo al contribuente di dire quali inconvenienti possano essere successi, non lo possono sapere quelli che formano i ruoli.

I nostri notai non sono obbligati a tener conto nella vendita, a tornaconto della rendita denunciata del fondo venduto, e per conseguenza quando una parte dei fondi è venduta, non possono quelli che formano i ruoli sapere quello che rende la parte venduta.

Conseguentemente almeno in via transitoria è indispensabile di provvedere.

**Presidente.** Siccome è sempre fatta facoltà, quando si parla delle disposizioni transitorie, di proporre quello che si crede più opportuno, così ella potrà, quando esse verranno in discussione, fare le proposte che reputerà necessarie.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Farina.** Dopo quanto disse l'onorevole Presidente, ritiro la mia mozione.

**Presidente.** Allora si rileggerà l'articolo 24.

« Art. 24. Nella prima metà di gennaio i Sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutorii dal Prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi.

« La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta nelle fissate scadenze. »

Chi approva quest'articolo così redatto, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

« Art. 25. Inoltre gli esattori dovranno nella seconda metà di gennaio trasmettere a ciascun contribuente una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale dell'imposta e quello di ciascuna rata; nella cartella saranno distinte le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune. »

Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti l'art. 25.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 26. Ai morosi al pagamento l'esattore intima per mezzo dell'usciera comunale un avviso speciale che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

« I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del Comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso. »

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io proporrei che quest'articolo fosse fuso coll'articolo 31.

Senatore **De Gori.** La Commissione accetta che ne sia rinviata la discussione all'articolo 31.

**Presidente.** Allora si sospende la discussione di quest'articolo, rinviandolo all'articolo 31.

Senatore **Correale.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Correale.** Io credo che quest'articolo abbia connessione coll'articolo 27, e come io all'articolo 27 debbo proporre qualche emendamento, così vorrei dichiararlo fin d'ora per non essere pregiudicato, giacchè qui si parla della scadenza di cinque giorni, ed è precisamente su di questo che intendo parlare.

**Presidente.** Mi permetta, ho detto l'articolo 27 secondo la nuova numerazione fatta dalla Commissione, ma l'articolo 27 a cui ella allude, è quello che viene dopo.

Senatore **Correale.** Ma questo articolo ha una connessione con quello, in modo che se si vota l'articolo come sta, forse non mi sarà più permesso di presen-

tare il mio emendamento: mi consenta di svolgere la mia idea.

Io all'articolo 27 intendo proporre un emendamento riguardo alla scadenza dei cinque giorni, questa è cosa che si connette, ripeto, coll'articolo che viene ora in discussione, quindi debbo svolgere in questo punto la mia proposta onde non rimanere pregiudicato.

All'articolo 27 si dice che qualora il contribuente non paghi in cinque giorni, l'esattore ha il dritto di assoggettarlo alla multa di cinque centesimi per ogni lira di debito, ora io domando se questi cinque giorni possano essere sufficienti in tutti i luoghi, poichè vi sono dei luoghi popolosi ed altri meno.

**Presidente.** L'articolo 27 dell'antica numerazione ora è l'articolo 26.

**Senatore Correale.** Qui si dice 5 giorni, ed io vorrei mettere 10 giorni.

**Presidente.** Nell'art. 26 non si tratta del punto su cui Ella vorrebbe fare un emendamento.

L'opportunità verrà colla discussione dell'articolo che segue.

**Senatore Correale.** Se la mia proposta non resta pregiudicata, io mi riservo a prendere la parola a tempo opportuno.

**Senatore Cambray-Digny.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cambray-Digny.** Prego l'onorevole Correale ad osservare che la seconda parte dell'art. 25 che comincia colle parole *ai morosi al pagamento* ec. (che dovevano formare l'art. 26) a richiesta del signor Ministro è stata rimandata all'art. 31; quindi rimane fuori di causa, e dovrà discutersi quando parleremo dell'art. 31, cioè dopo l'articolo 27 a cui egli vuole proporre una modificazione.

Ora resta a leggere l'art. 26 del progetto Ministeriale e discuterlo.

**Senatore Correale.** Mi permetta il Senato: io vorrei parlare sull'art. 27 del progetto ministeriale, chè non so qual altro numero gli sia stato dato.

**Presidente.** L'emendamento che Ella intende proporre io l'avrei enunciato quando fosse venuto in discussione l'art. 27 del progetto ministeriale.

Ora si tratterà dell'art. 26 del Ministero di cui si darà lettura.

« Art. 26. In uno de'cinque giorni successivi alla scadenza delle rate, l'esattore od uno de'collettori, di cui è parola all'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno de'capoluoghi di Comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto. Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno ed ora della sua venuta. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora viene l'art. 27.

« Art. 27. Decorso il termine di 5 giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi cinque per ogni lira del debito. Tali multe cadono in beneficio dell'esattore.

« Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico designati dal Ministro delle Finanze, le quali siano scadute.

« Per la parte d'imposta che spetta allo Stato si ricevono in pagamento anche le cedole, delle quali la scadenza si verifichi entro il bimestre successivo alla rata d'imposta. »

« Le norme per il ricevimento delle cedole saranno fissate nel Regolamento. »

Qui cade l'emendamento del signor Senatore Correale, il quale dice: decorso il termine di *giorni dieci*, ecc., invece di *giorni cinque*.

**Senatore Correale.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Correale ha la parola.

**Senatore Correale.** La ragione per cui io ho proposta questa variante, che consiste soltanto nell'allungare il termine, a me pare grave assai.

I cinque giorni possono essere sufficienti nei piccoli Comuni dove l'esattore non ha da ricevere somme ingenti e non sono in gran numero i contribuenti; ma nei grandi Comuni, per esempio in Napoli, abbiamo più volte veduto, ed è accaduto a me, che volendo pagare, ho dovuto aspettare molti giorni per poter dare il mio danaro all'esattore. È cosa che pare strana, perchè ordinariamente il danaro si riceve sempre e subito; ma l'esattore non può far il miracolo di allungare la giornata, quindi riceve dai primi che si presentano; sicchè succede che gli ultimi non pagano perchè l'esattore non è in grado di ricevere il loro danaro; quindi passeranno i cinque giorni, e l'esattore, forse non troppo delicato, potrà valersi della multa a danno di contribuenti diligenti che non hanno pagato, non per colpa loro, ma per causa dell'esattore che era troppo occupato, e che non ha potuto ricevere il danaro che essi avevano in pronto per pagare il debito che è dalla legge stabilito.

Quindi vorrei che il tempo fosse maggiore e che invece di *cinque giorni* si adottassero *dieci giorni*.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Io prego il Senato, a proposito di questo emendamento, di riflettere che sino dal principio dell'anno, dirò anzi fin da quando fu proposta la legge ora in discussione, il debitore dell'imposta è avvertito dell'epoca delle scadenze precise alle quali deve aver soddisfatto il suo debito; i cinque giorni introdotti dall'articolo testè votato sono una sovrabbondanza, una tolleranza, tanto più grande in quanto che si prescrive che in questi giorni l'esattore, che avrebbe diritto di essere pagato al suo ufficio, vada o mandi una persona da lui incaricata nei diversi centri

ad esigere le imposte. Dunque dell'obbligo di pagare alla scadenza il contribuente è avvertito dalla legge, è avvertito dall'avviso che si pubblica ogni anno, secondo che abbiamo testè deliberato.

Vi sono di più questi cinque giorni di tolleranza: il volerne introdurre altri cinque, mi pare che romperebbe l'armonia della legge e che sia cosa da non essere accolta.

**Presidente.** Prima di tutto domando se l'emendamento dell'onorevole Senatore Correale è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** L'onorevole Senatore Correale ha proposto questo suo emendamento osservando che vi sarebbe troppo disagio concedendo solo cinque giorni; imperocchè nelle grosse esattorie può avvenire che cinque giorni non bastino a dare sfogo a tutti i contribuenti.

Ora, io rispondo: certamente se anche dati 10 giorni, quelli che devono pagare aspettassero agli ultimi 5, l'inconveniente che l'onorevole Senatore Correale teme, non sarebbe schivato.

Io dico, che una volta disposto, come è qui, che se non si paga entro i 5 giorni, comincia a decorrere la multa, cosa avverrà per i contribuenti che non hanno voglia di pagarla? Andranno a pagare 5 giorni prima, per cui quei 10 giorni che l'onorevole Senatore Correale crede necessari pel disbrigo della clientela, negli altri 5 giorni si trovano nei termini di prima, e per gli altri 5 si andrà un poco prima; perchè è stabilito che l'esattore non si può rifiutare a ricevere subito i pagamenti. Per conseguenza, io credo, che non vi sia a temere l'inconveniente indicato dall'onorevole Senatore Correale. Certo, se l'onorevole Senatore Correale ha provato qualche disagio andando a pagare negli ultimi giorni, un'altra volta anderà a pagare qualche giorno prima.

Ripeto che l'inconveniente non sarebbe modificato da quel termine di 5 giorni di più. L'essenziale è che i cittadini non aspettino tutti agli ultimi giorni a pagare, ed io credo che una volta che è stabilito che il pagamento si debba fare in tempo determinato, quelli che amano i loro comodi, andranno qualche giorno prima, anzichè aspettare con disagio agli ultimi giorni.

**Senatore Correale.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Correale.** Confesso che non ho bene afferrato il concetto dell'onorevole Ministro. Mi pare che egli dicesse che il contribuente in sostanza può certamente pagare anche prima dei 5 giorni; a ciò io avrei una risposta a fare, ed è questa. Nell'articolo seguente si dice: che per i pagamenti che si fanno prima della scadenza, i contribuenti sono garanti sino al giorno della legale scadenza; allora il povero contri-

bueno si troverà per la sua esattezza obbligato a pagare due volte.

In conseguenza, questo contribuente perchè sia sicuro, deve pagare nel tempo prescritto dalla legge e non prima.

Cinque giorni non bastano nei grandi Comuni; e l'esperienza lo mostra: ci vorrebbero le giornate eterne per dar retta a tutti.

**Presidente.** Metto ai voti l'emendamento Correale cioè: di portare a dieci giorni il termine stabilito di cinque giorni al pagamento.

Chi lo ammette, abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato.)

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola per farmi io stesso autore di un emendamento che è conseguente alla scadenza per i pagamenti delle imposte che vennero stabilite nell'art. 27.

L'articolo come era redatto diceva:

« Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico designati dal Ministro delle Finanze le quali siano scadute.

« Per la parte d'imposta che spetta allo Stato si ricevono in pagamento anche le cedole, delle quali la scadenza si verifichi entro il bimestre successivo alla rata d'imposta ».

Questo presupponeva per regola generale che le scadenze fossero a tutto giugno, vale a dire che si ricevessero le cedole due mesi prima che fossero scadute.

Ora, dal momento che si sono spostate le scadenze e che invece di prendere il dicembre, il gennaio, si è preso il primo febbraio, per le scadenze, se si vuol fare un'agevolezza alle cedole, è evidente che bisogna mettere per esempio il primo aprile per quelle che scadono a tutto dicembre.

**Presidente.** L'emendamento sarebbe dunque di cambiare il bimestre in trimestre per le cedole.

**Ministro delle Finanze.** Questa è la proposizione che faccio, la quale non è un danno per lo Stato ma è un'agevolezza per i Comuni. Non so se occorra dirne le ragioni; ma in poche parole è subito dimostrata la mia proposizione.

Non è un danno per lo Stato, il quale deve cominciare nel trimestre a preparare le somme occorrenti al pagamento delle cedole; per conseguenza se durante quel trimestre una parte delle imposte gli viene sotto forma di cedole, esso così è dispensato dall'inconveniente di tenere infruttuose le somme occorrenti per preparare il pagamento delle cedole. Non occorre dire che è anzi un vantaggio per lo Stato non dover tenere sequestrate tutte queste somme. E poi un vantaggio per il Comune, imperocchè l'esattore farà egli ciò che non farà il contribuente, vale a dire se non lo farà il contribuente, sarà egli che verrà a pagare in cedole piuttosto che in danaro. Ciò avrà per conse-

guenza, che l'esattore farà qualche agevolezza nell'aggio, cioè si farà pagare un po' meno.

Quindi a me pare che non ci sia inconveniente alcuno nell'adottare questo temperamento.

**Presidente.** Dunque l'articolo resta tale quale, soltanto invece delle parole « si verifichi entro il bimestre » si direbbe *entro il trimestre*.

**Senatore Roncalli F.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Roncalli F.** Ho chiesto la parola per pregare l'onorevole Commissione a volermi dare uno schiarimento. Vorrei sapere se con la parola « cedole » s'intende di accordare questa facoltà al solo portatore di documenti del Debito Pubblico al portatore, oppure anche di documenti nominativi; perchè veramente mi sembrerebbe un po' duro che i possessori delle cartelle del Debito Pubblico, che sono quelli che devono essere i più rispettati, non avessero a godere lo stesso vantaggio che godono i portatori delle cartelle al portatore.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Ho domandato la parola semplicemente per dire che la questione che ora solleva l'onorevole Senatore Roncalli, è una questione che si è presentata più volte allorché si trattò di cose di questo genere.

Il solo impegno che si può prendere, è quello di provvedere, per quanto sia possibile, a ciò questo avvenga, ma non si potrebbe prendere impegno in modo assoluto; imperocchè quanto alle cedole, s'intende benissimo che una volta che essa è nelle mani dell'esattore, tutto è finito; mentre per quello che riguarda il certificato d'iscrizione, bisogna farlo sulla ricevuta; per conseguenza bisogna adottare certi piccoli ripieghi che in circostanze analoghe furono altre volte adottati; e certamente per parte mia prendo l'impegno di provvedervi nel Regolamento, per quanto è possibile.

**Senatore Roncalli F.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Roncalli F.** Ringrazio l'onorevole Ministro degli schiarimenti che si è compiaciuto di darmi, ma nello stesso tempo prendo atto delle dichiarazioni da esso fatte, che se occorre, troverà il modo di procurare anche il vantaggio per i detentori di rendita pubblica a nome.

**Ministro delle Finanze.** Intendiamoci bene, per quanto è possibile.

**Senatore Capone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Capone.** Alla prima parte dell'art. 27, io proporrei un emendamento.

Mi sia prima permesso di leggere l'art. 27.

« Decorso il termine di cinque giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato,

sulla somma non pagata, alla multa di centesimi cinque per ogni lira del debito. Tali multe cadono in beneficio dell'esattore.

« Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di Debito Pubblico designati dal Ministro delle Finanze, le quali siano scadute.

« Per la parte d'imposta che spetta allo Stato si ricevono in pagamento anche le cedole, delle quali la scadenza si verifichi entro il bimestre successivo alla rata d'imposta ».

Io aggiungerei le parole seguenti :

« È facoltato l'esattore Comunale o Consorziato ad anticipare del suo uno o più bimestri per i contribuenti che lo domandino, i quali pagheranno sulle somme anticipate gli interessi per rata di mesi alla ragione che sarà fissata dalle Commissioni locali nel contratto d'appalto. L'esattore, per le somme anticipate avrà gli stessi diritti che aveva il Tesoro contro i contribuenti morosi ».

**Presidente.** Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Non è appoggiato).

Metto ai voti l'articolo nei termini in cui fu letto poc'anzi colla variante di *trimestre* a vece di *bimestre*.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Veniamo all'articolo 28, ne do lettura:

« Art. 28. Dei pagamenti fatti l'esattore rilascia quietanza al contribuente, staccandola da apposito registro a matrice ».

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 29. L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate, sino al giorno della legale scadenza ».

L'onorevole Senatore Correale propone un emendamento a quest'articolo, il quale sarebbe così concepito:

« L'esattore non può ricevere in anticipazione rate non scadute ».

Ha la parola il Senatore Correale.

**Senatore Correale.** Io sono indotto a proporre questo emendamento da uno sconcio che mi pare assolutamente da evitarsi, cioè che il contribuente che è analfabeta, e loro Signori sanno che tre quarti della nostra popolazione è analfabeta, va a pagare quello che non è scaduto per rimanere tranquillo, e può avvenire come poc'anzi ho detto, che o muore l'esattore, o non è più esattore per le ragioni che la legge prescrive; ebbene, allora questo infelice perderà il suo danaro.

Questo è una specie di tranello che si tende a quest'infelice; quindi credo che sarebbe molto meglio per evitare questo inconveniente, che si proibisse all'esattore di ricevere rate non ancora scadute.

Questa disposizione a me sembra molto giusta, e

spero che la Commissione, il signor Ministro ed il Senato, vogliano accettarla

**Presidente.** Domando se l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Correale è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

**Ministro delle Finanze.** Allora tanto varrebbe omettere l'intero articolo.

**Senatore Correale.** Io ho detto che il resto dell'articolo stesse qual è, poi si direbbe così: « che l'esattore possa ricevere somme di fondiariè già scadute, ma non possa ricevere somme per quelle non scadute ».

**Presidente.** La parola è all'onorevole Senatore Capone.

**Senatore Capone.** Io credo che non si debba impedire all'esattore di ricevere più di quello di cui il contribuente è debitore, perchè se il contribuente ha fiducia nell'esattore può benissimo anticipargli una somma per le imposte che devono ancora scadere.

**Senatore Porro.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Porro.** Il concetto espresso dall'onorevole Senatore Correale riempie una lacuna incorsa nella redazione del detto articolo. Colte disposizioni dell'articolo 29 si volevano lasciare alla responsabilità del contribuente le anticipazioni di pagamenti da questo fatti all'esattore che non sono coperti dalla garanzia che esso ha prestata. Questo si avvera per le rate successive, ma non per le rate arretrate, e neppure per le rate in corso di scadenza.

Quindi mi sembra prudente aggiungere « che l'esattore non può ricusare somme a conto, per pagamento di rate scadute o in corso di scadenza, o in anticipazione delle rate successive. Il contribuente però rimane sempre garante per quest'ultime dell'anticipazione fatta all'esattore sino al giorno della legale scadenza. »

**Presidente.** Dunque aggiungerebbe le parole, *in corso di scadenza.*

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Prego la Commissione di osservare che non è necessaria quest'aggiunta, perchè la scadenza è un istante, un momento, per esempio il primo gennaio a mezzanotte, passato quell'istante del primo gennaio, essa è scaduta, vale a dire; è dovuta; in sostanza l'importante è che nel periodo successivo sia detto che il contribuente rimane garante delle rate anticipate sino alla legale scadenza.

È chiaro, mi sembra, che quando si dice che l'esattore non può ricusare somme sia in conto di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute, tutti i casi possibili sono preveduti, almeno così a me pare.

**Senatore Cambray-Digny.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cambray-Digny.** Parmi che il contribuente il quale paga rate anticipate, si fidi, come te-

stè disse un onorevole preopinante, si fidi dell'esattore; ma siccome non è debitore del Governo, se non dopo le rispettive scadenze, esso non fa che un'anticipazione all'esattore perchè questi poi paghi in sua vece quando verrà la scadenza e ciò sotto la propria responsabilità.

Mi pare d'altronde che la legge non possa riconoscere queste anticipazioni, ed esonerare il contribuente da codesta responsabilità; a meno che essa non esiga un aumento nella cauzione dell'esattore capace di coprire tutte queste anticipazioni.

Da un'altra parte mi pare che l'anticipazione fatta della rata prossima a scadere sia sempre coperta dalla cauzione, quindi nessun pericolo per il contribuente che si limita a pagare 3 o 4 giorni o sei o otto prima della scadenza.

Ma necessariamente la responsabilità è del contribuente, per quella rata non ancora scaduta, nè prossima a scadere che gli facesse comodo di anticipare.

Questo è quello che dice l'art. 29, ora divenuto 30.

Io non vedo che sia possibile di mutare questa disposizione della legge senza, ripeto, accrescere la cauzione che si esige dall'esattore.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina.** Capisco benissimo la distinzione che si fa fra le rate scadute e quelle di prossima scadenza che si renderebbe colle parole *dies cedit, et dies venit* del Diritto Romano; ma io ho qualche osservazione a muovere nello stato presente delle cose circa il contribuente che rimane garante delle rate anticipate sino al giorno della legale scadenza.

Anche qui io trovo che questo potrebbe stare benissimo, se i nostri ruoli fossero ben fatti; ma nella condizione attuale delle cose non è quasi possibile; nel primo compartimento accade a molti di dovere anticipare una quantità di imposte delle quali si riconosce in seguito non essere essi debitori, e che poi fatti i conti dovettero essere restituite dagli esattori. Anche oggi questo disordine dura, e Dio sa per quanto tempo durerà non ostante tutti gli sforzi che si fanno per farlo cessare. Quindi anche sopra questa disposizione io mi permetterò di proporre una misura transitoria, altrimenti si correrebbe il rischio di essere obbligati, ed anche qualche volta coatti di pagare delle somme che vengono poi in seguito dall'esattore restituite; questo successe a me stesso che fui coatto a pagare una somma che mi fu poi restituita perchè in grazia della confusione attuale dei nostri ruoli, succedono di questi bei fatti di essere coatti a pagare somme non dovute, e se l'esattore fosse per caso fuggito, si sarebbe dovuto pagare un'altra volta.

Quindi, ripeto, anche relativamente a questa disposizione io mi riservo di proporre una disposizione transitoria, fino a che l'esazione delle imposte nel 1° compartimento catastale abbia un andamento regolare per tutelare i contribuenti dal non dover rispendere

fuor di quello che avessero pagato non credendolo effettivamente dovuto.

**Presidente.** La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Io temo che in questa speciale discussione possa accadere un equivoco, di confondere cioè il pagamento anticipato di una rata, col pagamento delle rate anticipate.

Ora, questi sono due punti diversamente contemplati dalla legge.

In quanto al primo vi sono di coloro che nel proprio interesse, e sicuramente anche nell'interesse della cassa pubblica, anticipano di qualche giorno durante un bimestre il pagamento delle proprie imposte; questo pagamento, senza dubbio, debb'essere coperto dalla responsabilità dell'esattore.

Sarebbe curioso il castigare uno perchè andasse a pagare la rata corrente dieci o quindici giorni prima. E questo dovrà accadere od accade in fatto nei paesi dove analoghe disposizioni sono in vigore.

Il signor Ministro, che è anche scienziato e matematico, ha detto che la scadenza è in quell'ultimo minuto secondo dell'ultima ora dell'ultimo giorno del bimestre.

Ora, io domando se si può pretendere che tutti abbiano da andare a pagare in quest'ultimo momento. È impossibile! (*Harità.*)

Dunque è desiderabile, è giusto, e dev'essere favorito il modo per cui, senza il menomo pericolo, un contribuente vada a pagare prima della scadenza, ed anche alcuni giorni prima. Questo è ciò che io chiamo pagamento anticipato della rata.

Il pagamento delle rate anticipate è un'altra cosa; e per questa sta bene l'osservazione che faceva un onorevole membro della Commissione, che, se Voi permettete (come qualche volta accade) di andare a versare addirittura l'importo di tre o quattro bimestri, per non essere poi più molestato fino alla fine dell'anno, questo non lo si abbia da fare se non a rischio e pericolo del contribuente, perchè appunto, se molti facessero questa cosa, la cauzione non servirebbe più: e potrebbe darsi il caso che un esattore (non onesto sicuramente) trovasse il suo conto a pigliarsi la sua cassa in ispalla, ed andarsene via (*Harità.*)

Dunque io prego il Senato a voler ben distinguere questi due casi, così che dev'essere coperto dalla garanzia dell'esattore, e quindi perfettamente legale, il pagamento del bimestre in corso, quantunque anticipato di qualche giorno; ma al di là della rata prossima a scadere, se qualcheduno crede di affidare delle somme all'esattore, le affidi pure, ma ne sopporti la responsabilità.

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola spetta al Senatore Beretta.

Senatore **Beretta.** Ho chiesta la parola per proporre un emendamento che forse potrà soddisfare al desiderio manifestato dai preopinanti. Esso consisterebbe nel dire: « Il contribuente però rimane garante

delle somme anticipate sulle rate che scadesero dopo il bimestre in corso, sino alla metà del primo mese del successivo bimestre cui si riferisce l'anticipazione. »

Io credo necessario che la garanzia del contribuente si estenda solamente sino al giorno in cui l'esattore è obbligato a versare la rata; quindi, siccome l'esattore è obbligato entro dieci giorni, dopo la scadenza di un bimestre, a versare la rata al ricevitore provinciale, così, dopo questo termine incomincia la sua garanzia per il bimestre successivo, ed in tal modo sarebbe fatta facoltà a tutti di anticipare regolarmente una rata un mese e mezzo prima della scadenza senza propria responsabilità.

**Presidente.** Domando se l'emendamento del Senatore Beretta è appoggiato.

Chi lo appoggia, abbia la bontà di alzarsi.

(È appoggiato.)

Ora domando alla Commissione se lo accetta.

Senatore **Porro.** Accennando appunto a questo desiderio di modificare la redazione di quest'articolo, io aveva predisposto una redazione rispondente al concetto sviluppato dal Senatore Lauzi, e riassunto dall'emendamento del Senatore Beretta. Mi sembra che l'emendamento potesse esprimersi nei seguenti sensi che « l'esattore non potrà ricusare pagamenti sia in conto di rata scaduta e prossima a scadere, sia in anticipazioni di rate successive, rimanendo però per questi ultimi pagamenti sempre il contribuente garante delle somme anticipate. »

Senatore **Duchoqué.** È incompleto.

**Presidente.** Il Senatore Corraale accede a questo emendamento?

Senatore **Corraale.** Persisto nelle mie idee.

**Presidente.** Dunque il Senatore Corraale persistendo, metto ai voti il suo emendamento che leggo: « L'esattore non può ricevere in anticipazione rate non scadute. »

Chi ammette questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Pregherei il signor Senatore Beretta e la Commissione ad intendersi fra di loro perchè la redazione della Commissione avrebbe questo inconveniente, di lasciare durante i primi dieci giorni del mese possibilmente due rate nelle mani dell'esattore contro una sola cauzione; perchè nei primi dieci giorni del mese l'esattore riscuote una rata, più potrebbero i contribuenti pagarne un'altra: e per conseguenza potrebbe avere eventualmente due rate nelle mani e avere soltanto una cauzione, il che certo non è nel concetto della Commissione; quindi dovrebbe l'articolo redigersi in modo da evitare questo inconveniente, come del resto voleva anche l'onorevole Beretta, il quale se ho ben afferrato le sue parole, voleva che per le altre rate che non appartengono al bimestre in corso l'esattore non potesse riceverle.

Senatore Porro. Dice *dovrà*...

**Ministro delle Finanze.** Se dice *dovrà*, sta bene e non ho altro a soggiungere.

Senatore Porro. La Commissione accetta in massima il concetto espresso dall'onorevole Senatore Berretta nel suo emendamento; ed ove il signor Ministro aderisca, esprime desiderio che venga rinviato alla Commissione per curarne una nuova redazione.

**Presidente.** Dunque se il Senato crede, si farà anche questo rinvio.

Leggo l'articolo 30.

« I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate, s'intendono sempre fatti in sconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

« L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene ordinarie ai termini del Codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse. »

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io desidererei che la votazione di quest'articolo non potesse pregiudicare l'aggiunta che potrebbe fare la Commissione.

**Presidente.** Metto intanto ai voti l'articolo quale è stato letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 31. Ai morosi al pagamento, l'esattore intima per mezzo del messo un avviso speciale, che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

« I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del Comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

« L'esattore non può agire contro i contribuenti morosi se non abbia adempiuto all'obbligo come sopra impostogli e non siano poscia decorsi i cinque giorni sopradetti, sotto pena di nullità e sotto rifusione delle spese e dei danni. »

**Presidente.** Metto ai voti quest'articolo, stato combinato tra il signor Ministro e la Commissione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora, siamo giunti al Titolo 3.

Io direi di far sosta a questo punto perchè entriamo in questione seria, e l'ora è tarda, e poi la Commissione ha mostrato desiderio di avere un maggior lasso di tempo per poter meglio studiare e combinare questi due Titoli successivi.

In due o tre giorni non mi pare che si potrebbe fare questo studio e progredire nel rimanente della discussione.

Per la qual cosa, sempre rimettendomi al Senato, proporrei che il seguito di questa discussione fosse rimandato dopo le ferie pasquali.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Vigliani. Intendeva appunto sottomettere al Senato una proposta simile a quella che l'onorevole signor Presidente ha creduto di fare, quindi di buon grado cedo la parola all'onorevole Relatore della Commissione.

**Senatore De Gori.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore De Gori. Desidero che il Senato sia perfettamente al corrente dello stato dei lavori della Commissione, la quale in questi giorni è stata, dirò così, in seduta permanente.

Ieri sera alle ore 11 la Commissione ha esaurito la compilazione dell'art. 41, talchè essendo ora stato votato l'articolo 31, già vi sono 10 articoli sui quali la Commissione è pronta a sostenere la discussione in faccia al Senato.

Per altro, questa prima parte di quella frazione della legge che si riferisce ad un tema così importante e delicato quale è l'esecuzione sui mobili e sugli immobili dei contribuenti morosi, devo annunziare che a senso della Commissione ha richieste e richiede molte ed importanti modificazioni, modificazioni che la Commissione crede che debbano essere stampate e circolate all'effetto che sieno poste sotto gli occhi dei Senatori, e quindi per ogni ragione e per ogni debito di convenienza comunicate al Ministro, onde possa portarvi il suo criterio.

Per conseguenza la Commissione, ove il Senato credesse di continuare nella discussione della presente legge, non chiede altro aggiornamento che quello strettamente necessario alla stampa, circolazione e comunicazione al Ministro degli emendamenti che si riferiscono fino all'art. 41 della legge.

Nel tempo che ciò avvenisse, ed il Senato discutesse fino all'art. 41, la Commissione sempre stando in permanenza, proseguirebbe il suo studio sugli articoli successivi; e di mano in mano che fossero in pronto, li farebbe stampare e comunicherebbe al Ministro. Questa è la posizione della Commissione di fronte al Senato: per conseguenza, essa in questo momento non chiede altra dilazione che per quel tanto di tempo necessario onde stampare gli emendamenti, distribuirli ai signori Senatori e comunicarli al signor Ministro.

Se il Senato per avventura crede che l'aggiornamento, invece di ore, debba essere di giorni, la Commissione allora si presenterà al Senato con tutta la legge emendata; ma la richiesta che oggi è obbligata a fare è solamente quella del tempo necessario alla stampa e distribuzione degli emendamenti.

**Presidente.** Siccome occorrerebbero sempre parecchi giorni non solo per la stampa di questo lavoro, ma dopo che fosse distribuito ai signori Senatori, per l'esame che dovrebbero farne, mi pare che siamo già troppo prossimi alle ferie pasquali per proseguire ancora.

Si era creduto che il lavoro non fosse così grave, o almeno non in questa proporzione, ed è perciò che

si è proposto di fare seduta quest'oggi, perchè si sperava che nei tre giorni successivi si potesse andare avanti nella discussione.

Come si è sentito dal signor Senatore De Gori, i Membri della Commissione v'hanno posta tutta l'attenzione possibile; anco ieri hanno lavorato sino quasi a mezza notte, e si sono radunati questa mattina, e devono radunarsi ancora, essendo necessario che questo lavoro venga presentato al Senato colla massima unità ed esattezza.

Perciò io ho proposto, e il Senato giudicherà, che il rimanente di questa discussione sia portata dopo le ferie pasquali, perchè allora avremo anche altre leggi da discutere.

Fra le altre il signor Ministro delle Finanze ci presenterà la legge sull'esercizio provvisorio del bilancio.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Per la seconda volta debbo dire che l'onorevole nostro Presidente ha prevenuto il mio desiderio.

Io credo che sia assolutamente necessario rinviare almeno dopo le feste Pasquali il seguito della discussione di questo progetto di legge, se si vuol raggiungere quello scopo che è stato così bene accennato dall'onorevole Senatore De Gori.

Noi dobbiamo sicuramente lode e riconoscenza ai membri della Commissione per lo zelo che hanno spiegato e che sarebbero ancora disposti a spiegare a sostegno di questa legge, di cui si sono quasi estemporaneamente incaricati; ma non è meno vero che noi siamo giunti a tal parte di essa legge così spinosa che richiede tutte quelle considerazioni che sono già state ponderatamente poste in vista.

Quindi io non ho che a pregare il Senato a stare al termine proposto dall'onorevole nostro Presidente.

**Presidente**. Metto allora ai voti che si abbia a rimandare il seguito della discussione dell'attuale progetto di legge dopo le feste pasquali.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

Ora domando al Senato a qual giorno intenda sia stabilita la sua prima seduta. Io, come Presidente proporrei il termine più breve possibile e sarebbe pel giorno 20 del corrente mese; ma qualche Senatore, anche per riguardo ai lavori che dovranno occupare la Commissione durante le vacanze, proporrebbe un termine più lungo. Io prego la Commissione stessa a proporre il giorno che crederrebbe conveniente.

Senatore **Porro**. La Commissione è agli ordini del Senato.

Senatore **Taverna**. Io pregherei il signor Presidente a stabilire che i Senatori saranno convocati con avviso a domicilio, poichè credo sia difficile di poter stabilire fin d'ora quale sarà il giorno in cui la Commissione avrà terminati i suoi studii intorno al progetto di legge fin ora in parte discusso.

**Presidente**. Lo stabilire la convocazione con avviso a domicilio può essere opportuno quando non si abbia una accolta di lavoro preparato e non si possa prevedere quando ci possa essere; ma quando questo lavoro ci è, importante e determinato, val meglio che si sappia subito da tutti quando incominceranno le sedute; e tanto più questo sistema sembrerà conveniente ove si consideri che alcuni Senatori devono recarsi lungi molto da Firenze, e può riuscire loro più grato di conoscere l'epoca precisa in cui devono ritornarvi.

Senatore **Vigliani**. Io proporrei che il Senato fosse convocato in seduta per il giorno 26, secondo martedì dopo Pasqua.

È inutile che si stabiliscano termini più brevi poichè la più probabile eventualità sarebbe quella di non trovarci in numero.

Bisogna riflettere che molti Senatori, recandosi alle loro case, hanno molte faccende da spedire. D'altronde, se l'urgenza ci spingesse, non sarei io quello che proporrei un termine più lungo di quello indicato dal nostro onorevole Presidente; ma non vedo la necessità che il Senato sia convocato prima di questo termine.

**Presidente**. Dunque chi ammette la proposta che il Senato si debba nuovamente raccogliere per il seguito della discussione di questa legge, al giorno 26, si compiaccia di sorgere.

Un Senatore. La proposta Vigliani era pel secondo mercoledì dopo Pasqua.

**Presidente**. Il Senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Io prego il Senato di osservare che probabilmente, e qui abbiamo il Ministro delle Finanze che ce lo può dire, si presenterà all'approvazione del Senato l'esercizio provvisorio, e allora il giorno 27 sarà troppo tardi.

**Presidente**. Avremo ancora quattro giorni prima della fine del mese, e ritengo che probabilmente per l'approvazione dell'esercizio provvisorio non si farà discussione.

Senatore **Cambray-Digny**. Avrei una cosa da aggiungere. L'onorevole Presidente deve riflettere che se si mette oggi il Senato in libertà, non ci sarà più possibilità di riunire i Signori Senatori pel Comitato segreto.

**Presidente**. A questo affare io aveva già disposto perchè il Comitato segreto avesse luogo domani.

Senatore **Amari, Prof.** Io farei un'altra proposta, cioè che il Senato fosse prorogato fino ai 20 del mese.

**Presidente**. Questa era appunto la proposta che avevo fatto io stesso, ma non credetti di metterla ai voti.

Voti. Il 25.

**Presidente**. Vi sono allora due proposte, qui si tratta di fissare il giorno per la riunione del Senato, e la questione è fra il 26 e il 27.

Senatore **Vigliani**. Io abbandono il giorno 27, per unirmi al 26.

**Presidente.** Allora chi ammette che il Senato si riunisca nuovamente il giorno 26, sorga.

(Approvato.)

In quanto al Comitato segreto, io inviterò i signori Senatori per domani alle ore tre: si era detto di te-

nerlo di sera, supponendo che di giorno vi fosse seduta pubblica, ma non essendovi, credo conveniente stabilire la riunione per domani alle tre, perchè a quell'ora sarà più facile che vi siano molti dei Senatori.

La seduta è sciolta (ore 6).